



Imposta preventiva

Berna, 15 luglio 2005¹

Circolare n. 10

Procedura di notifica per i dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere, basata sull'articolo 9 paragrafo 1 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (a complemento della circolare No. 6 del 22.12.2004)

Indice

| | | |
|------------|---|----------|
| 1 | Introduzione | 2 |
| 2 | Procedura di notifica sulla base dello sgravio secondo l'articolo 9 paragrafo 1 del SAI | 2 |
| 2.1 | <i>Presentazione dell'istanza per l'autorizzazione della procedura di notifica.....</i> | 2 |
| 2.2 | <i>Notifica all'AFC</i> | 2 |
| 2.2.1 | Dopo il periodo di detenzione di due anni: | 2 |
| 2.2.2 | Prima del periodo di detenzione di due anni: | 3 |
| 2.3 | <i>Rimborso dell'imposta preventiva pagata prima del raggiungimento del periodo di detenzione minimo di due anni</i> | 3 |
| 2.4 | <i>Scadenza del dividendo</i> | 3 |

¹ La presente circolare è stata aggiornata formalmente nel 2022. Non sono state apportate modifiche materiali.

1 Introduzione

Con l'entrata in vigore dell'attuale articolo 9 paragrafo 1² dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio (in precedenza denominato Accordo sulla fiscalità del risparmio [AfisR] ed abbreviato SAI dopo essere stato modificato dal Protocollo del 27 maggio 2015; RS 0.641.926.81), si è reso necessario completare la procedura stabilita nella circolare No. 6 del 22 dicembre 2004.

2 Procedura di notifica sulla base dello sgravio secondo l'articolo 9 paragrafo 1 del SAI

Il precedente AFisR (oggi SAI) è entrato in vigore il 1° luglio 2005. Secondo queste disposizioni, i pagamenti di dividendi da una società figlia svizzera alla sua società madre con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea possono, alle condizioni qui di seguito definite, essere effettuate senza la deduzione dell'imposta preventiva.

2.1 *Presentazione dell'istanza per l'autorizzazione della procedura di notifica*

La società di capitali svizzera che distribuisce i dividendi chiede all'AFC, prima della scadenza dei dividendi e tramite il modulo 823C, un'autorizzazione per l'impiego della procedura di notifica (art. 3 cpv. 2 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniera [di seguito: O; RS 672.203]). L'istanza d'autorizzazione deve provare che la società beneficiaria dei dividendi risiede in uno Stato membro dell'Unione Europea, che essa dispone della quota di partecipazione richiesta di almeno il 25 per cento del capitale della società svizzera debitrice dei dividendi svizzeri e che nello stato di residenza essa è assoggettata all'imposta sulle società senza beneficiare di esenzioni. Le indicazioni sul modulo 823C devono essere attestate dalle autorità fiscali estere competenti.

2.2 *Notifica all'AFC*

2.2.1 Dopo il periodo di detenzione di due anni:

La società di capitali svizzera versa il dividendo deciso durante l'assemblea generale senza deduzioni alla società estera beneficiaria (anche periodi di detenzione anteriori al 1° luglio 2005 sono presi in considerazione). Non è importante che il dividendo sia pagato, trasferito o accreditato su un conto. La società di capitali svizzera presenta all'AFC la notifica concernente il pagamento del dividendo entro 30 giorni dalla sua scadenza tramite i moduli 108 e 103 (SA) o 110 (Sagl) per le decisioni delle assemblee generali ordinarie, rispettivamente il modulo 102 per le decisioni delle assemblee generali straordinarie (art. 5 cpv. 1 O). Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.estv.admin.ch.

² In precedenza articolo 15 paragrafo 1 AfisR.

2.2.2 Prima del periodo di detenzione di due anni:

La società di capitali svizzera versa il dividendo deciso durante l'assemblea generale, dopo deduzione dell'imposta preventiva residua prevista nella relativa Convenzione di doppia imposizione (CDI) per le partecipazioni ragguardevoli; nei casi in cui con lo stato di residenza della società beneficiaria dei dividendi non vi fosse nessuna CDI, l'imposta preventiva va dedotta integralmente (35%). Non è importante che il dividendo sia pagato, trasferito o accreditato su un conto. La società di capitali svizzera presenta all'AFC la notifica concernente il pagamento del dividendo entro 30 giorni dalla sua scadenza tramite i moduli 108 e 103 (SA) o 110 (Sagl) per le decisioni delle assemblee generali ordinarie, rispettivamente il modulo 102 per le decisioni delle assemblee generali straordinarie (art. 5 cpv. 1 O). Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.estv.admin.ch.

2.3 ***Rimborso dell'imposta preventiva pagata prima del raggiungimento del periodo di detenzione minimo di due anni***

Alla fine del periodo di detenzione minimo di due anni, la società estera che riceve il dividendo può chiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva residua trattenuta tramite il modulo 70.

2.4 ***Scadenza del dividendo***

La procedura di notifica sulla base dello sgravio fiscale secondo l'articolo 9 paragrafo 1 SAI è valida per i dividendi con scadenza dopo il 30 giugno 2005.